



COMUNE DI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Tel 0746/675177 Fax 0746/675188
Mail: comunemontasola@libero.it - Codice Fiscale : 00111190575

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 14	<u>OGGETTO:</u> PROPOSTA ALIQUOTA I.M.U. ANNO 2013.
DATA 30.11.2013	

L'anno DUEMILATREDICI il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 14,15 nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta ordinaria ed in prima convocazione:

Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI
ANNIBALDI FRANCESCO	X	
LETI VINCENZO	X	
GUIDI SILVIA		X
BETTI LUIGI	X	
COLLETTI ANGELO	X	
BENEDETTI MIREILLE J.		X
ONELLI DANIELE		X
VALENTINI LUCIA		X
GILESTRI ALESSADRO	X	
STRACCHI MARIA TERESA	X	
COLLETTI TIZIANA	X	
GERINI GIANLUCA	X	

TOT. PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 4

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Di Trollo Filma.

Il Presidente Signor Colletti Angelo, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto

Il presente verbale viene così sottoscritto

Letto confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
COLLETTI ANGELO -

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa DI TROLIO Filma

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 ed ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 viene pubblicata all'albo pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi .

Lì 04.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Di Trolio Filma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134, D.Lgs. 18.8.2000 n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

- essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Lì 04.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Di Trolio Filma

COMUNE DI MONTASOLA
PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Tel 0746/675177 Fax 0746/675188
Mail: comunemontasola@libero.it - Codice Fiscale : 00111190575

OGGETTO: PROPOSTA ALIQUOTA I.M.U. ANNO 2013.

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Ragioneria

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/2000;
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente
prospetto.

Il Responsabile del servizio Interessato Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il parere:
FAVOREVOLE.
Data 23.11.2013 Il responsabile : dott.ssa Cherubini Gentilina

Il Responsabile di Ragioneria Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime il parere:
FAVOREVOLE
Data 23.11.2013 Il responsabile : dott.ssa Cherubini Gentilina



COMUNE DI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Tel 0746/675177 Fax 0746/675188
Mail: comunemontasola@libero.it - Codice Fiscale : 00111190575

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

OGGETTO: PROPOSTA ALIQUOTA I.M.U. ANNO 2013.

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Tributi

TESTO DELLA PROPOSTA

VISTA la legge 124 del 28/10/2013 di conversione al Decreto Legge n. 102 del 31 Agosto 2013 il cui art. 8 dispone che : “ Il termine per la Deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli Enti Locali, di cui all’art. 151 del Testo unico delle Leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 Settembre 2013, dall’art. 10, comma 4 – quater, lettera b), punto 1, Decreto Legge 08 Aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla Legge 06 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 Novembre 2013.”

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

VISTO il D. Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. **Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-**

bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**

RITENUTO dover mantenere per l'anno 2013 l'aliquota di base dell'imposta municipale propria nella misura del **0,76 per cento;**

VISTO l' articolo 1 della Legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 che testualmente recita:

Art. 1. (Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54)

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

RITENUTO dover stabilire come segue l'aliquota e le detrazioni della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- 1) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

VISTO l'art. 10 (UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) del Regolamento IMU con il quale si stabilisce che :

comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :

- *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
- *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*

comma 6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992

n. 504, e pertanto :

*- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, **l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione***

comma 7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :

- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

VISTO l' articolo 2 bis della Legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del decreto Legge n. 102 del 31/08/2013che dispone:

Art. 2-bis

(Applicazione dell'IMU alle unita' immobiliari concesse in comodato a parenti)

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di piu' unita' immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

RITENUTO dover applicare le agevolazioni di cui al comma 1 dell'art. 2bis della legge 124/2013 di conversione al D. L. n. 102/2013 nella misura del limite di € 6.000 (seimila) dell' indicatore situazione economica equivalente (ISEE);

VISTO l' articolo 2 della Legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del decreto Legge n. 102 del 31/08/2013che dispone:

Art. 2

(Altre disposizioni in materia di IMU)

1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. ((**Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.**))

2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.»;

b) al comma 10, sesto periodo, le parole «alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» sono sostituite dalle seguenti: «agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «sanitarie», sono inserite le seguenti: «di ricerca scientifica». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. **((Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.))** A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **((purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia))** posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. **((Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.))**

((5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.))

VISTO il comma 2 dell' articolo 8 della Legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 il quale dispone che:

Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune **((, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente))**.

VISTO il comma 380 dell'art. 1 della legge 228/2012, il quale alla lett. A) dispone che “ Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

VISTO che con Deliberazione di C.C. n. 21 del 04/10/2012 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

1) **Di determinare la seguente aliquota** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013:**

- **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
- **Nessun aumento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato**

2) **Di dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2013;**

3) **Di dare atto, che ai sensi del comma 1 dell' articolo 1 della Legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del decreto Legge n. 102 del 31/08/2013**, per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

4) **Di stabilire come di seguito riportato l'aliquota e le detrazioni per la seconda rata** dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
- **Nessun aumento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato**

di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013:**

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro **200** oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di **50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **euro 400** oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

- 5) **Di prendere atto che** l' articolo 2 bis della Legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 dispone che:

Art. 2-bis

(Applicazione dell'IMU alle unita' immobiliari concesse in comodato a parenti)

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di

cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di piu' unita' immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

- 6) di applicare le agevolazioni di cui al comma 1 dell'art. 2bis della legge 124/2013 di conversione al D. L. n. 102/2013 nella misura del limite di € 6.000 (seimila) dell' indicatore situazione economica equivalente (ISEE);
- 7) al Consiglio Comunale di integrare il Regolamento Comunale sull' Imposta Municipale Propria in base alle agevolazioni di cui al comma 1 dell'art. 2bis della legge 124/2013 di conversione al D. L. n. 102/2013 nella misura del limite di € 6000 (seimila) dell' indicatore situazione economica equivalente (ISEE);
- 8) **di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;**

9) di dare atto, che ai sensi dell' articolo 2 della Legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 è stato disposto quanto segue:

1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. ((**Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.**))

2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.»;

b) al comma 10, sesto periodo, le parole «alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» sono sostituite dalle seguenti: «agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «sanitarie,», sono inserite le seguenti: «di ricerca scientifica,». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. ((**Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.**)) A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, **((purche' il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia))** posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. **((Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.))**

((5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.))

10)Di prendere atto che il comma 2 dell' articolo 8 della Legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 dispone che:

- a. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune(**, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente**)).

11)Di prendere atto che il comma 380 dell'art. 1 della legge 228/2012, alla lett. A) dispone che “ Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014: e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”;

12)Di stabilire, ai sensi del comma 4 dell'art. 25 della legge n. 289 /2002, in € 12,000' importo minimo di pagamento dell'imposta IMU complessivamente dovuta;

13)Di stabilire che i versamenti I.M.U. effettuati cumulativamente da uno qualsiasi dei contitolari anche per conto degli altri sono da considerare regolarmente eseguiti;

Terminata la sua proposta, il Presidente chiede ai Consiglieri di intervenire;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA dunque la descritta proposta deliberativa;

Dopo ampia discussione

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1° e 2° comma del Decreto Legislativo del 18/8/2000, n° 267;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

All'unanimità con votazione palese per alzata di mano.

D E L I B E R A

- 1) Di approvare integralmente la superiore proposta ;
- 2) Di rendere la suesposta deliberazione immediatamente eseguibile per unanime consenso di tutti i componenti la seduta espresso con distinta e separata votazione ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.